



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI
NELLA DISPONIBILITA' DEL
COMUNE DI CILAVEGNA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2022 –
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 24.06.2022.

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Cilavegna, nell'ambito della propria attività istituzionale, concede in uso, secondo le disposizioni previste nel presente Regolamento, gli alloggi di proprietà, la cui assegnazione, oltre a costituire una valida soluzione per la sistemazione di persone anziane e/o bisognose prive di abitazione o alloggiate in case non più adeguate alle loro condizioni, si pone in linea con la finalità di contrastare eventuali fenomeni di degrado sociale, emarginazione e di isolamento.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure e modalità di concessione in uso degli alloggi ad uso abitativo di proprietà del Comune di Cilavegna, determinando i criteri di assegnazione degli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Requisiti generali per l'assegnazione

1. Hanno diritto all'assegnazione di un alloggio di cui all'art.1 coloro che sono in possesso alla data del bando di concorso dei sotto elencati requisiti:

a) cittadinanza italiana

Sono equiparati ai cittadini italiani:

- cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

b) residenza nel Comune di Cilavegna

c) **assenza di precedenti assegnazioni** di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi comunali;

d) **non aver occupato senza titolo né essere stati destinatari di provvedimenti di rilascio coattivo** di alloggi di edilizia residenziale pubblica o alloggi comunali;

e) **situazione di grave disagio socio/economico**, debitamente documentato dai Servizi Sociali.

Versano, in via principale, in tale situazione:

- coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione da almeno 12 (sei) mesi con limitate prospettive di reinserimento nel mondo lavorativo per comprovate cause psico - fisiche e privi di altre forme di reddito idonee a garantire un adeguato sostentamento;
 - genitori soli o in condizione di separazione o divorzio con minori a carico, privi di un adeguato reddito di sostentamento;
 - soggetti sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o rilascio dell'immobile che non abbiano un reddito e patrimonio sufficienti per accedere alle abitazioni in locazione nel libero mercato;
- f) **autosufficienza psicofisica per vivere in autonomia**, attestata da un certificato medico.

2. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b), c), d), e), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

3. Non saranno valutate le domande presentate da persone che possiedono un reddito, calcolato ai fini I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) superiore a € 15.000,00.

4. Per la definizione dei criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente si rimanda al "Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 22.12.1999.

5. Solo per casi eccezionali, sulla base di motivata relazione dei Servizi alla Persona, la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, potrà assegnare l'alloggio anche in deroga ai predetti requisiti.

Art. 4 - Destinazione locali assegnati

I locali sono adibiti esclusivamente ad alloggio e una volta assegnati, non potranno essere concessi in uso a terzi. Sarà a carico e cura dell'assegnatario provvedere a fornire il mobilio (ove non esistente), l'attrezzatura e quant'altro necessario per rendere l'immobile perfettamente idoneo allo scopo cui è destinato o per migliorarne la fruibilità.

Art. 5 – Obbligo di osservanza delle norme sulla sicurezza

1. Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza relative all'utilizzo degli impianti elettrico, termo - sanitario, idraulico. Ogni e qualsiasi danno provocato dal mancato o non corretto uso degli impianti predetti sarà ad esclusivo carico del concessionario stesso. Tutto il materiale introdotto nell'alloggio deve essere conforme alle norme di sicurezza.

2. E' fatto assoluto divieto al concessionario di effettuare ogni e qualsiasi intervento alle strutture ed agli impianti preesistenti, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 6 - Diritto di effettuare verifiche

1. Il Comune può in ogni momento procedere con personale autorizzato ad effettuare verifiche presso gli alloggi al fine di constatare il corretto utilizzo degli stessi ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Le ispezioni verranno effettuate, in contraddittorio tra le parti, anche senza preavviso.

Norme per l'assegnazione degli alloggi

Art. 7 - Bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante bando di concorso pubblico indetto dall'Amministrazione Comunale. Il bando di concorso è pubblicato mediante pubblicazione per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, nonché in altri spazi pubblici. L'Amministrazione Comunale adotterà, comunque, tutte le ulteriori forme di pubblicità dirette ad assicurare la più ampia informazione.

2. Il bando deve indicare l'alloggio o gli alloggi che si sono resi disponibili, i requisiti soggettivi per l'assegnazione degli stessi, i criteri generali per la determinazione del canone, il termine per la presentazione delle domande ed i documenti da allegare.

Art 8 - Modalità e termine per la presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso il Comune di Cilavegna, devono essere presentate al Protocollo del Comune entro il termine indicato nel bando.

2. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione, che potrà essere resa con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. L'autocertificazione sarà soggetta alle verifiche di legge.

3. Alle domande dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- la dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E.

Art 9 - Commissione competente per l'assegnazione degli alloggi

1. E' istituita un'apposita Commissione con il compito di procedere all'istruttoria delle domande, verificando la completezza, la regolarità nonché l'esistenza della documentazione richiesta, e di formulare la graduatoria e decidere sugli eventuali ricorsi.

2. La Commissione è così costituita:

- Segretario Comunale

- Responsabile Servizi alla Persona

- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ecologia e Patrimonio

3. La funzione di Presidente della Commissione è svolta dal Segretario Comunale e quella di segretario è attribuita ad uno degli altri predetti componenti.

4. La Commissione rimane in carica fino all'assegnazione definitiva.

Art 10 - Punteggi per la formazione della graduatoria

1. Sulla base delle situazioni economiche e familiari, dichiarate e documentate dal richiedente in base alle prescrizioni del bando di concorso, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda e all'attribuzione dei punteggi spettanti, oltre alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai singoli richiedenti.

2. Per la formazione della graduatoria il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

RESIDENZA

nel Comune di Cilavegna da meno di 2 anni	PUNTI 1
nel Comune di Cilavegna da oltre 2 anni	PUNTI 2
nel Comune di Cilavegna da oltre 5 anni	PUNTI 3
nel Comune di Cilavegna da oltre 10 anni	PUNTI 5

ETA' ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Meno di 65 anni	PUNTI 0
Oltre i 65 anni	PUNTI 1
Oltre i 70 anni	PUNTI 2
Oltre i 75 anni	PUNTI 3
Oltre 80 anni	PUNTI 4

CONDIZIONI DI SALUTE FISICO-PSICHICA DEL RICHIEDENTE

La condizione fisico psichica del richiedente costituisce titolo preferenziale da valutare ai fini della concessione degli alloggi. Tali condizioni dovranno essere opportunamente documentate. Sarà attribuito un punteggio alle richieste di persone affette da limitazioni fisiche che necessitano di assistenza infermieristica o di assistenza domiciliare. La determinazione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione, tenendo conto delle situazioni specifiche

.....fino a PUNTI 10

TITOLARITA' DEL RICHIEDENTE

Proprietario di immobile nel capoluogo o in Comune limitrofo (nel raggio di 15 Km)	PUNTI 0
Proprietario di immobile in Comune distante più di 15 Km dal Comune di Cilavegna, oppure titolare di diritto di usufrutto su immobile	PUNTI 1
Non proprietario né titolare di alcun diritto su immobile	PUNTI 4

SITUAZIONE ABITATIVA

Provvedimento esecutivo di sfratto	PUNTI 3
Alloggio dichiarato inagibile all'abitazione	PUNTI 4

SITUAZIONE REDDITTUALE determinata secondo le seguenti fasce di reddito ISEE

Da 0 a minimo vitale	PUNTI 5
Da minimo vitale fino a minimo vitale + € 3.000	PUNTI 4
Da minimo vitale + € 3.000 a minimo vitale + € 6.000	PUNTI 2
Da minimo vitale + € 6.000 a minimo vitale + € 9.000	PUNTI 1

Art 11 - Graduatoria provvisoria e definitiva

1. La Commissione di cui all'art. 9, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande redige la graduatoria provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché delle modalità e dei termini per proporre eventuali ricorsi. Tale graduatoria viene pubblicata per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

2. Entro quindici giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che deciderà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso. Non sono valutabili, al fine della nuova determinazione del punteggio del ricorrente, i documenti che egli avrebbe dovuto presentare entro il termine di scadenza del bando.

3. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che avessero conseguito lo stesso punteggio. Il sorteggio verrà effettuato in presenza degli interessati.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Art 12 - Validità della graduatoria e suo aggiornamento

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino ad esaurimento o comunque fino a quando non venga bandito un nuovo concorso.

2. Prima di procedere a nuove assegnazioni, la Commissione accerta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, per ogni concorrente avente diritto alla stessa.

Art 13 - Assegnazione alloggi

A seguito della verifica della permanenza in capo all'aspirante del possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento da parte dei Servizi alla Persona del Comune, l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con provvedimento del responsabile del Servizio Ecologia e Patrimonio e Lavori Pubblici.

Concessione degli alloggi

Art 14 - Consegna alloggio

1. Dopo la stipulazione del contratto di concessione, il Responsabile del Servizio Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici provvede alla consegna dell'alloggio all'assegnatario o a persona da lui delegata.
2. E' fatto obbligo agli aventi diritto sottoscrivere per accettazione, a pena di decadenza, il presente Regolamento prima dell'ingresso nell'alloggio.
3. All'atto della stipula del contratto il responsabile del Servizio Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici consegna le chiavi di accesso alla struttura e dell'alloggio in duplice copia: una per l'assegnatario ed una per il familiare referente, che dovrà risponderne in caso di uso improprio e/o di duplicazioni non autorizzate.
4. L'assegnatario decade dall'assegnazione nel caso non prenda possesso dell'alloggio entro 30 giorni dalla consegna.

Art. 15 - Rinuncia

1. L'assegnatario può rinunciare in qualsiasi momento all'alloggio mediante comunicazione scritta da trasmettere al Responsabile del Servizio Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici, almeno 40 giorni prima del rilascio dell'alloggio. In tal caso si procederà a nuova assegnazione, individuando il nominativo dell'assegnatario dalla graduatoria vigente.
2. I cittadini in graduatoria potranno richiedere in ogni momento la cancellazione dalla graduatoria, inviando apposita domanda al Responsabile del Servizio sopra indicato.

Art. 16 - Divieto di cessione e subentro nella concessione

1. Il concessionario non può cedere in alcun caso il diritto di abitare l'alloggio a terzi, anche se parenti, pena la decadenza dalla concessione.
2. In caso di decesso o di trasferimento, in via definitiva, del concessionario in strutture residenziali protette, subentra nella titolarità del rapporto concessorio il coniuge o altri soggetti con lo stesso conviventi, purché facenti parte del nucleo familiare di stabile convivenza all'atto della domanda.
3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede al subentro nel contratto di concessione uniformandosi alla decisione del giudice.

Art. 17 - Ampliamento del nucleo familiare

1. E' data facoltà al concessionario, previa autorizzazione del Comune, ampliare il diritto di abitazione a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte nel nucleo familiare.

2. L'autorizzazione potrà essere concessa a discrezione dall'Amministrazione comunale, qualora la stessa non rechi pregiudizio alle normali condizioni di abitabilità, e risulti conforme alle vigenti disposizioni normative in materia edilizia - urbanistica, di igiene e sicurezza.

Art. 18 - Richiesta cambio dell'alloggio

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere al cambio dell'alloggio:

- su motivata istanza di parte;
- d'ufficio per motivi di pubblico interesse.

2. Qualora il cambio dell'alloggio venga effettuato d'ufficio dall'Amministrazione comunale, la stessa dovrà darne debita comunicazione all'interessato a mezzo di lettera da far pervenire all'avente diritto con almeno 6 (sei) mesi d'anticipo. In questo caso le spese di trasloco verranno sostenute dall'Amministrazione.

Art. 19 - Ospitalità temporanea

1. Previa comunicazione al Comune ed acquisizione del relativo nulla osta, è consentito al concessionario ospitare, per periodi di tempo determinati, persone che provvedano alla sua assistenza in caso di necessità per malattia, infortunio o stato di non autosufficienza.

2. L'ospitato non acquista la qualifica di concessionario né può vantare alcun diritto al subentro.

Art. 20 - Durata della concessione

1. La concessione ha carattere temporaneo, e potrà avere durata massima di 4 (quattro) anni, eventualmente prorogabile o rinnovabile, se sussistono le condizioni originarie di assegnazione.

2. I Servizi alla Persona sono incaricati di effettuare, con cadenza biennale, la verifica delle condizioni dei nuclei familiari concessionari degli alloggi; qualora gli stessi verificassero il venir meno delle condizioni di bisogno, o il permanere dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comunicherà al Responsabile del Servizio Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici l'avvenuta modifica delle condizioni determinanti il diritto degli assegnatari ad occupare l'alloggio. Nel caso in cui non sussistano sufficienti motivazioni per il riconoscimento di una proroga da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, lo stesso adotterà un provvedimento di decadenza e comunicherà all'occupante dell'alloggio la decadenza del diritto di occupare l'alloggio medesimo, tramite lettera che conterrà altresì i termini entro i quali è tenuto a lasciarlo libero.

3. Qualora l'assegnatario intendesse lasciare l'alloggio prima della scadenza prevista dovrà comunicarlo, mediante lettera scritta, al Responsabile del Servizio dando preavviso di almeno un mese.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso in cui abbia necessità di rientrare nel possesso dei locali per motivi di pubblico interesse.

Art. 21 - Canone di concessione

1. Il canone di concessione, al netto delle spese condominiali, viene determinato con delibera di Giunta Comunale, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 9 e tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti sulla base della fasce di reddito ISEE.

2. Il canone di locazione indicato nel contratto viene annualmente aggiornato nella misura del 75% degli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo, senza alcun obbligo di richiesta da parte del Comune. Detto canone potrà, inoltre, subire variazioni qualora, al permanere dei requisiti indispensabili per l'ottenimento dell'alloggio, si verificassero condizioni reddituali diverse rispetto a quelle avute al momento dell'assegnazione, sulla base della verifica effettuata dai Servizi alla Persona, come indicato all'art. 20.

Art. 22 - Pagamento del canone e delle spese condominiali

1. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato entro e non oltre il decimo giorno del mese di riferimento a mezzo di versamento da effettuarsi tramite la Tesoreria Comunale indicando nella causale "Nome e Cognome - Canone di locazione appartamento ____ relativo al mese di _____".

2. Il rimborso delle spese condominiali deve essere fatto, con le modalità di cui al comma precedente e con la causale "Nome e Cognome – Spese condominiali appartamento ____ relativo al periodo _____", entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del competente Ufficio comunale ovvero secondo le scadenze indicate nella comunicazione stessa.

Art. 23 - Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone è causa di decadenza di cui al successivo art. 27.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.

3. Qualora la morosità sia imputabile a stato di disoccupazione, grave malattia dell'assegnatario – che comporti onerose spese mediche e di assistenza documentate – o sopraggiunto stato di indigenza, il Comune potrà intervenire prorogando o dilazionando il pagamento, fatta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare l'importo del canone adeguandolo alla capacità reddituale e patrimoniale del soggetto.

Art. 24 - Spese a carico del concessionario

1. Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese di utenza, così come ogni ulteriore spesa derivante dalla manutenzione ordinaria dei locali assegnati e/o dei beni/elettrodomestici in dotazione, ivi compresa le verifiche della caldaia e l'aggiornamento del libretto di impianto.

2. A tal fine l'Amministrazione comunale potrà, in caso di inerzia dell'assegnatario, intervenire d'ufficio, a mezzo di proprie ditte di fiducia, per effettuare i lavori o le manutenzioni/riparazioni, qualora gli stessi si rendano necessari per non arrecare danni all'alloggio, per non pregiudicarne l'utilizzo o per ripristinare le condizioni di sicurezza originarie. Tutti gli oneri relativi saranno posti a carico dell'assegnatario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle somme nei tempi e modi stabiliti dal Comune.

Art. 25 - Spese a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione provvede direttamente ad effettuare a sua cura e spese tutti gli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 26 - Norme che regolamentano la conduzione degli alloggi e delle parti comuni

1. Il concessionario ha l'obbligo di conservare in buono stato l'alloggio, l'eventuale arredamento, salvo il normale degrado dell'uso, e le parti comuni, che non potranno essere assolutamente occupate ancorchè in via transitoria, se non per il tempo necessario al carico e scarico di merce.
2. All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di un operatore incaricato dall'ufficio tecnico e dall'assegnatario dell'alloggio o di un suo delegato. Sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dei locali verrà stilato apposito verbale.
3. Analoga procedura verrà seguita prima che l'occupante lasci l'alloggio, al fine di verificare l'ottemperanza da parte dello stesso a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. In caso si riscontrassero mancanze o danneggiamenti rispetto a quanto verbalizzato al momento della consegna, si procederà alla richiesta del risarcimento dei danni riscontrati.
4. Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente ogni guasto ad impianti e attrezzature che non rientri nella manutenzione ordinaria, evitando di provvedere personalmente a quelle riparazioni che implicano una conoscenza specialistica.
5. La convivenza è regolata dalle comuni norme condominiali, ma data la caratteristica di quegli alloggi che non costituiscono condominio, si precisa quanto segue:
 - è fatto assoluto divieto all'assegnatario di sublocare l'unità abitativa. Il mancato rispetto di tale disposto implica la decadenza dal contratto con effetto immediato;
 - l'assegnatario dovrà evitare di adoperare in casa delle sostanze di facile combustione, fornelli ad alcool ed ogni altra sostanza od oggetto che implichi possibilità di scoppi, esplosioni, incendi, etc.
 - durante il giorno e la notte gli assegnatari dovranno osservare scrupolosamente le norme civili di convivenza ed in particolare dovranno:
 - evitare rumori molesti prima delle ore 7;
 - alle ore 22 dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari affinché venga tutelata la quiete degli altri, come ad esempio la riduzione del volume di ascolto di apparecchi radiotelevisivi, ecc..

Art. 27 - Decadenza dalla concessione

1. Il Responsabile del Servizio Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici pronuncia la decadenza dalla concessione dell'alloggio quando il concessionario:
 - a) non abbia preso possesso dell'immobile entro 30 giorni dalla consegna;
 - b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione del Comune, giustificata da gravi motivi;
 - d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - e) sia responsabile di gravi e reiterate inosservanze alle norme del vigente regolamento;
 - f) abbia una morosità nel pagamento di canoni superiore a quattro mesi;
 - g) versi in condizioni psico - fisiche tali da determinarne una condizione di non autosufficienza e non vi sia una rete parentale o comunque sociale in grado di garantire un'adeguata assistenza. Nelle more di inserimento dell'ospite in adeguata struttura socio assistenziale,

l'Ente garantirà adeguate forme di assistenza e di tutela, con ogni onere di spesa a carico dell'ospite stesso;

2. La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

3. Il concessionario si impegna a ritirare, a propria cura e spese, il materiale di arredamento contenuto nell'alloggio entro trenta giorni dall'invio del provvedimento di decadenza; in mancanza l'Amministrazione comunale provvederà ad asportare, alienare e/o distruggere tale arredamento, una volta scaduto senza esito il termine predetto.

Art. 28 - Riserva di alloggi e concessione in deroga

L'Amministrazione Comunale stabilisce, con delibera di Giunta Comunale di riservare, anche in deroga alle modalità di assegnazione previste nel presente Regolamento, un alloggio per far fronte a casi eccezionali e di emergenza per i quali non è possibile esperire le normali procedure regolamentari sopra citate.

Art. 29 - Controversie

Eventuali controversie relative al presente regolamento dovranno essere risolte bonariamente. In caso di mancato accordo, la competenza della risoluzione sarà demandata al Tribunale di Pavia.

Art. 30 – Disposizioni transitorie

Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengono applicate a tutti i contratti in essere già a partire dalla prima scadenza successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.